SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1641)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1986

Istituzione della nona qualifica funzionale nelle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, all'atto della stipulazione dell'accordo per i dipendenti ministeriali, relativamente al triennio 1982-1984, il Governo si impegnò ad assumere iniziative « per l'istituzione di un nono livello funzionale, prevedendone le attribuzioni e riservando alla contrattazione il relativo trattamento economico ».

Dal punto di vista del Governo, la ragione di tale impegno era da ricercarsi innanzi tutto nell'esigenza di definire meglio, nelle Amministrazioni dello Stato, le funzioni dell'area pre-dirigenziale, considerando soprattutto che, nell'attuale ordinamento, gli atti di competenza dei dirigenti non possono essere emanati da altri funzionari di qualifica non dirigenziale e che questa limitazione ha comportato e comporta gravi disfunzioni nel funzionamento di molti uffici, specialmente in periferia.

Inoltre, in numerosi settori dell'Amministrazione le funzioni previste per l'ottava qualifica non rappresentano adeguatamente determinati compiti di particolare rilevanza, affidati a funzionari collocati in tale qualifica.

Alle suddette considerazioni occorre aggiungere l'esigenza di trovare una adeguata soluzione al problema costituito dai ruoli della carriera direttiva ad esaurimento, creati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per bilanciare la riduzione degli organici nell'area di vertice dell'Amministrazione, ed allargati da leggi successive.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

L'aspetto principale di tale problema è costituito dalla forza di attrazione che tali ruoli esercitano sull'ex carriera direttiva, come è dimostrato dalle recenti vicende inerenti all'applicazione della pronuncia della Corte dei conti n. 220-B del 20 luglio 1984.

Perciò, l'istituzione della nona qualifica assume un particolare profilo di opportunità per lo sbocco che offre ai funzionari più anziani delle ex carriere direttive amministrative, interessati all'attuazione della pronuncia della Corte dei conti.

Per concludere questa breve premessa, occorre far presente che il presente disegno di legge, con la definizione delle funzioni dell'area pre-dirigenziale, la soppressione dei ruoli ad esaurimento e la sistemazione dei funzionari direttivi di più elevata anzianità o professionalità, rappresenta un indispensabile presupposto del disegno di legge di riforma della dirigenza statale, recentemente approvato, in sede referente, dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati.

La ridefinizione, infatti, delle funzioni e dello *status* della dirigenza, finalizzata ad un migliore funzionamento dell'Amministrazione, rischierebbe di fallire queso ambizioso obiettivo, se lo snodo costituito dall'area pre-dirigenziale restasse bloccato dagli attuali problemi, funzionali e di carriera.

Venendo al testo, va rimarcato, in primo luogo, che i problemi di cui s'è appena detto sono riscontrabili non solo nei Ministeri, ma anche nelle amministrazioni ed aziende ad ordinamento autonomo, e nella scuola, sia pure con caratteristiche peculiari.

Di conseguenza la normativa proposta investe anche questi altri due settori, nonostante siano regolati da leggi diverse e da diversi accordi di comparto.

In aderenza ai princìpi della Costituzione e della legge-quadro sul pubblico impiego, vengono disciplinate con le norme del presente disegno di legge la declaratoria delle funzioni dell'istituenda nona qualifica e le modalità di accesso e di inquadramento. Con lo stesso strumento, vengono soppressi i ruoli delle qualifiche direttive ad esaurimento, istituiti col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conservando al relativo personale attualmente in servizio il trattamento giuridico ed economico in godimento.

Agli accordi sindacali di comparto, invece, il presente disegno di legge rinvia la definizione sia del trattamento economico, sia dei profili professionali del personale inquadrato nella nuova qualifica.

In concreto, l'articolo 1 prevede l'attribuzione al personale ivi inquadrato delle funzioni di sostituzione del dirigente, di collaborazione con l'attività di costui, di direzione di uffici, istituti, stabilimenti, di prestazione di attività professionali tecnico-scientifiche.

Le dotazioni organiche della nona qualifica sono determinate dall'articolo 2, per ogni Amministrazione, in misura pari al 50 per cento dell'organico dell'ottava qualifica. Contestualmente, quest'ultimo organico e quello della settima qualifica vengono ridotti del 25 per cento. Considerando che l'organico della settima qualifica è notevolmente superiore a quello dell'ottava, la riduzione proposta oltrepassa l'aumento di organico previsto per la nona, in modo da realizzare, in sostanza, una diminuzione degli organici complessivi ed una conseguente economia, a medio termine, nella spesa per il personale.

È previsto che questa norma venga attuata con decreti dei singoli Ministri, per adattarla alle specifiche esigenze di ciascuna Amministrazione.

Per l'articolo 5 l'accesso alla qualifica, a regime, avviene a seguito di concorso per titoli ed esami, riservato al personale della qualifica inferiore. Tuttavia, in sede di prima attuazione, a termini dell'articolo 4, si è inteso riconoscere, ai funzionari in possesso di una particolare anzianità o di particolari posizioni professionali, il diritto ad essere inquadrati nella predetta qualifica, anche in soprannumero.

Con l'articolo 6, vengono soppresse le qualifiche direttive ad esaurimento, istituite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Agli interessati vengono conservati i diritti in godimento e la situazione retribu-

tiva già acquisita, e vengono attribuite le funzioni previste all'articolo 1 per la nona qualifica.

In tal modo, si elimina dal panorama del pubblico impiego questa figura anomala, senza funzioni precise ma con la retribuzione agganciata a quella dei dirigenti, creata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 per bilanciare, come innanzi precisato, la riduzione degli organici nell'area di vertice dell'Amministrazione, e tenuta in vita da leggine successive.

Per favorire l'assorbimento dei suddetti ruoli, l'articolo 7 riserva, nei corsi-concorsi a primo dirigente, il 20 per cento dei posti disponibili nella prima qualifica dirigenziale ai dipendenti del ruolo ad esaurimento corrispondente.

La norma si applicherà a partire dal 1987, poichè, alla data della prevedibile approvazione del presente disegno di legge, i concorsi del ciclo 1986 saranno già in fase di avanzata definizione, ed opererà, naturalmente, per le sole Amministrazioni dove sono presenti i ruoli ad esaurimento.

In ultimo, con l'articolo 8 si coglie l'occasione della rideterminazione degli organici dell'ex carriera direttiva, attuata col precedente articolo 2, per spostare al 1° gennaio 1986 la data alla quale devono essere definite le dotazioni organiche di tutte le qualifiche funzionali, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente, però, a quelle Amministrazioni che in data successiva al 1° gennaio 1978 hanno avuto aumenti di organici o istituzione di nuovi ruoli.

Il termine del 1° gennaio 1978, stabilito da tale norma, è divenuto obsoleto per il prolungarsi delle procedure di attuazione della stessa legge. Dal 1980, infatti, sono intervenute numerose leggi implicanti aumenti di organico nella quasi totalità dei Ministeri.

Per non vanificare tali aumenti, pur decisi dal Parlamento a fronte di precise esigenze dell'Amministrazione, si rende, quindi, necessario spostare in avanti il predetto termine fino alla data del 1° gennaio 1986.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituita la nona qualifica funzionale per l'espletamento delle seguenti funzioni:

a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del titolare;

c) collaborazione diretta all'attività di direzione espletata dal dirigente;

d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

e) prestazioni di qualificate attività professionali nonchè di elaborazione, studio e ricerca, nel campo tecnico o scientifico, richiedenti preparazione di livello universitario;

f) attività ispettive di particolare importanza.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro competente saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna Amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso provvedimento dovranno contestualmente essere ridotte le dotazioni organiche dell'ottava e della settima qualifica funzionale nella misura del 25 per cento ciascuna.

2. Il personale della settima e dell'ottava qualifica funzionale che risulti eccedente rispetto al contingente determinato ai sensi del precedente comma sarà collocato in posizione soprannumeraria riassorbibile in relazione alle future vacanze.

Art. 3.

Alla determinazione del trattamento economico e dei profili professionali del personale appartenente alla nona qualifica funzionale si provvederà con le procedure previste dalla legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 4.

In sede di prima applicazione della presente legge, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, i direttori aggiunti di divisione e gli appartenenti alla ex carriera direttiva che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione od equiparata. Nella nona qualifica sono altresì inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività, oltre gli ispettori tecnici scolastici, i capi di istituto di ruolo e i direttori di stabilimenti, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni.

Art. 5.

Dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene mediante concorso per titoli ed esami, riservato al personale appartenente all'ex carriera direttiva inquadrato nell'ottava qualifica o categoria, in possesso di un'anzianità di almeno tre anni maturata in tale qualifica. Per particolari profili sarà previsto, nella relativa declaratoria, il sistema di accesso di cui all'articolo 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 6.

I ruoli delle qualifiche direttive ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive integrazioni e modificazioni, sono soppressi. I funzionari che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione dei predetti ruoli, conservano *ad personam* le attuali qualifiche e la progressione economica e di carriera prevista dal citato decreto, ivi compreso il beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 73. I predetti funzionari esercitano le funzioni indicate all'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

La metà dei posti di primo dirigente conferibili con il sistema del corso-concorso di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, a partire dalle disponibilità organiche al 31 dicembre 1986, è riservata ai funzionari che rivestono le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale dei soppressi ruoli ad esaurimento, fino al loro completo assorbimento.

Art. 8.

Per i ruoli delle Amministrazioni, istituiti o ampliati dopo il 1° gennaio 1978, la data per la determinazione delle dotazioni organiche cumulative delle qualifiche funzionali, stabilita dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita da quella del 1° gennaio 1986.